

La traccia

Tizio viene raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, in quanto indagato in ordine al delitto di favoreggiamento personale aggravato, (Art. 378 co.2 c.p.), perché nella qualità di primario ortopedico presso un ospedale pubblico di Napoli, aveva gratuitamente e riservatamente assistito in tale struttura un pericoloso e celebre capo di una cosca camorristica latitante, la cui identità e situazione giuridica universalmente nota, era a sua conoscenza. Dalle indagini svolte era risultato, altresì, che Tizio non aveva effettuato alcuna annotazione della visita nei documenti ospedalieri.

Il candidato, assunto le vesti del difensore del sanitario indagato, rediga l'atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese al caso in esame.

Svolgimento

TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI

Proc. Pen. N. _____ R.G.N.R.

Istanza di riesame di ordinanza cautelare

Il sottoscritto Avv _____ del Foro di _____ con studio in _____ difensore del sig. Tizio nato il _____ in _____ residente in _____ via _____ n. _____, indagato nel procedimento penale in epigrafe per il reato di cui all'art. 378 comma II c.p. attualmente detenuto in carcere presso l'istituto circondariale di _____, come da nomina in allegato, propone istanza di riesame

AVVERSO

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data _____ nei confronti del predetto sig. Tizia eseguita in data _____, per i seguenti

MOTIVI

1) Assenza dei presupposti di diritto/Violazione di legge

L'ordinanza impugnata, invero, risulta illegittima.

Nella specie il reato provvisoriamente contestato è quello di favoreggiamento aggravato di cui all'art. 378 c.p. comma II, la cui pena va da un minimo di due anni ad un massimo di quattro



Lex, Com & Labor

anni di reclusione.

Orbene, poichè ai sensi dell'art. 280 c.p.p. per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere deve esser contestato un reato che prevede una pena superiore a cinque anni di reclusione nel massimo edittale, risulta evidente che l'ordinanza impugnata sia stata emanata contra legem.

2) Insussistenza delle Condizioni generali di applicabilità delle misura o dei gravi indizi di colpevolezza

Non sussisterebbero, altresì le condizioni generali di applicabilità della misura in essere nonché i gravi indizi di colpevolezza.

Nella specie, il reato provvisoriamente contestato punisce chi dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti. Orbene la condotta provvisoriamente contestata al proprio assistito, ovvero di aver prestato delle cure, in qualità di medico, ad un capo di una cosca camorristica latitante, non rientra nella predetta fattispecie tipica in quanto non può considerarsi un intralcio alla giustizia.

Ciò è confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte del 13 febbraio 2001, n. 220025.

Anche la circostanza che si contesta al proprio assistito di non aver effettuato alcuna annotazione della visita nei documenti ospedalieri non può configurarsi come condotta di favoreggiamento.

Invero, come specifica la Corte di Cassazione, nella sentenza citata, il medico non ha alcun obbligo giuridico di denuncia nei confronti del proprio paziente, e questo lo si desume, a chiarissime lettere, dall'art. 365 c.p., comma II, in forza del quale la disposizione sull'obbligo di denuncia del medico non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Tale disposizione è in grado di far comprendere come gli argomenti del Giudice delle indagini preliminari che ha emanato l'ordinanza impugnata siano del tutto contrari alla possibilità di creare in capo al professionista della sanità un obbligo giuridico di denuncia o di aiutare gli inquirenti nella "cattura" dei latitanti.

A ciò si aggiunge la sussistenza di una causa di giustificazione, ovvero quella relativa allo svolgimento dell'attività medico-sanitaria, e i relativi doveri cui qualsiasi sanitario è tenuto all'adempimento.

Come specifica, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38281/2015, in tema di favoreggiamento ascritto a un soggetto esercente la professione sanitaria, la situazione di illegalità in cui versa il soggetto che necessita di cure non può costituire in nessun caso ostacolo alla tutela della salute.

Nella specie, come già ribadito, il medico non è in alcun modo gravato dell'obbligo giuridico di rimuovere intralci all'attività della polizia, ed in assenza di tale obbligo la omissione di comportamenti certamente utili alle indagini non può assumere rilevanza penale.

A ben vedere, il pronunciamento più condivisibile è quello secondo il quale non si possa



Lex, Com & Labor

rimproverare alcunché al medico che si sia limitato a svolgere il suo dovere, anche se il paziente risultava notoriamente un boss latitante.

Ciò in quanto, per come già ampiamente anticipato, il medico non ha né un diritto né una facoltà di curare, egli ha il dovere etico, morale e giuridico di prendersi cura ed assistere il paziente, anche latitante, che abbia dato il consenso alle specifiche prestazioni. Dunque, posto che è sicuramente punibile il medico che, dopo aver preso in cura il paziente, ometta di curarlo, *a contrario* non potrà essere considerato punibile il medico che adempia al suo dovere di cura costituzionalmente imposto.

In tal senso, ritendo configurabile anche la predetta causa di giustificazione, l'ordinanza impugnata risulterebbe illegittima altresì ai sensi dell'art. 273 c.p.p., comma II, secondo cui nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di non punibilità

3) Insussistenza delle esigenze cautelari pertinenti all'attività di indagini

Dal caso concreto, nonché sulla base della personalità dell'indagato, infatti, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, non emerge la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., comma I, lett. a).

Del resto, come precisa lo stesso articolo citato, le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti.

4) Assenza del pericolo di fuga

L'ordinanza impugnata risulterebbe carente anche sotto questo aspetto poiché dal fatto storico si evidenzia la concreta insussistenza del pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274 c.p.p., comma I, lett. b).

5) Insussistenza del pericolo di commissione di altri reati

Per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini, desunta dai comportamenti o atti concreti adottati o comunque dai suoi precedenti penali, non sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta altri delitti.



Lex, Com & Labor

Del resto, si sottolinea. che il proprio assistito si è limitato unicamente a adempiere a quelli che sono i doveri che riguardano la propria professione di sanitario, ovvero di curare i pazienti.

6) Mancanza di proporzionalità della misura cautelare

Ribadita l'illegittimità della misura, non potendosi applicare nel caso di specie la custodia cautelare in carcere, va sottolineato comunque che l'ordinanza impugnata e la relativa scelta della misura adottata non risulta conforme ai criteri di proporzionalità e adeguatezza cui deve ispirarsi la decisione del giudice ai sensi dell'art. 275 c.p.p. e alla correlazione logica di tali parametri con le specifiche esigenze cautelari riscontrate.

Pertanto, laddove il giudice adito non voglia accogliere i motivi precedenti, possa quantomeno prendere in considerazione la sostituzione della misura in essere con una meno afflittiva.

Tanto premesso e considerato l'Avv. _____, nella qualità in epigrafe specificata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale del riesame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 comma 9 c.p.p. voglia

1) In via principale annullare e/o revocare l'ordinanza di applicazione della misura coercitiva di custodia cautelare in carcere nei confronti del sig. Tizio e, per l'effetto, ordinarne la immediata remissione in libertà

2) in subordine disporre l'applicazione di una misura meno afflittiva nei confronti del Sig Tizio _____;

Si allega nomina difensore di fiducia

Con osservanza.

Luogo, data

Avv. _____

Nomina difensore di fiducia

Il sottoscritto Sig. Tizio nato il _____ in _____ residente in _____ via _____ n.____, codice fiscale: xxxxxxxx, detenuto in carcere presso l'istituto circondariale di



Lex, Com & Labor

_____, nomina e costituisce suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. l'Avv. _____ del Foro di _____ con studio in _____, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione.

In species affinché abbia a proporre istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data _____ nei suoi confronti, eseguita in data _____.

Dichiara di eleggere domicilio presso il suo Studio Professionale, sito in _____, alla Via _____.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto l'informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, così come indicato nell'informativa conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché esprime il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

Luogo, data

Tizio

Visto per autentica

Avv. _____ (firma)

Lex, Com & Labor